

ALLEGATO "A" REP. 94985 RACC. 40016

S T A T U T O

"FONDAZIONE MIMMO ROTELLA"

Art. 1 – Denominazione, Sede e Qualifica

È costituita, a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato ‘Codice del Terzo Settore’) una Fondazione denominata

"Fondazione Mimmo ROTELLA ETS".

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato, Ente del terzo settore, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale.

E’ disciplinata dalle norme del Codice del Terzo Settore, dalle norme del Codice Civile, in quanto compatibili, e dal presente statuto.

La sua sede legale è posta in Catanzaro, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Identifica Delegazioni ed uffici, in Italia e/o all'estero, che sono parimenti istituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, onde svolgere in via anche accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni a supporto alla Fondazione stessa. La sede legale e quelle secondarie sono pubblicizzate nelle forme di legge. La denominazione della “Fondazione Mimmo Rotella ETS” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

Art. 2 - Durata

La Fondazione è costituita per un tempo indeterminato.

Essa si scioglierà in caso di: a) raggiungimento degli scopi della fondazione; b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi; c) deliberazione del Consiglio di amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente statuto; d) paralisi degli organi amministrativi protrattasi per oltre tre anni.

Art. 3 – Delegazioni e uffici

Delegazioni ed uffici - in Italia e all'estero - potranno essere istituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa. La Fondazione svolge attività nell’ambito territoriale regionale e può effettuare anche interventi di rilievo nazionale e internazionale

Art. 4 – Scopi

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, di cui al comma 1, lettere f) e i) di seguito identificate:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Mimmo Rotella assumendo iniziative per la valorizzazione ed autenticazione delle sue opere e prendendo le necessarie misure, anche d'ordine legale, in presenza di falsi o di altri illeciti, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse ge-

nerale di cui al presente articolo.

- di raccogliere, catalogare, conservare tramite l'Archivio Mimmo Rotella esistente in Milano, via Sangallo, n. 8, il maggior numero possibile di opere, pubblicazioni, documenti, materiali video che testimonia il lavoro, la vita e la grande produzione artistica di Mimmo Rotella, un protagonista di primo piano della ricerca artistica contemporanea, entrato a pieno titolo nella Storia dell'Arte. Quindi inevitabilmente, visto l'ampio respiro dell'artista, il raggio d'azione della Fondazione si allargherà per riguardare l'arte contemporanea e le arti visive in genere, con l'obiettivo

di diventare un centro di produzione e diffusione dell'arte e dei nuovi linguaggi artistico-culturali. Si prevedono, tra le altre, le seguenti attività:

1. Ricerca, raccolta, archiviazione sistematica di documenti, pubblicazioni, oggetti, materiali sulla vita e la produzione artistica di Mimmo Rotella. Sarà allestita una efficiente struttura informativa utilizzando le più moderne tecnologie informatiche (iconoteca, videoteca, biblioteca specializzata in arte contemporanea, archivio dei documenti artistici, da arricchire di anno in anno).

2. Pubblicazione, riproduzione, diffusione, messa in circolazione, organizzazione in raccolta e concessione in prestito delle opere di Mimmo Rotella.

3. Progettazione e organizzazione dell'esposizione permanente della collezione della Fondazione.

4. Realizzazione di un concorso di idee internazionale per la progettazione e la realizzazione di gadgets ed altro materiale promozionale.

5. Programmazione di un percorso divulgativo sull'opera di Mimmo ROTELLA e sull'arte contemporanea, da tenersi nelle scuole e/o Accademie. Saranno realizzati dei moduli pedagogici, sperimentati preliminarmente dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti e successivamente riproposti nelle altre scuole.

6. Scambi culturali in Italia e all'estero, con la prospettiva di riuscire a collegarsi con analoghe realtà che già operano in questo settore.

7. Progetti di "*artist in residence*". Verranno selezionati artisti provenienti da tutto il mondo, che saranno ospitati e messi nelle condizioni di realizzare un'opera da lasciare

alla Fondazione. Per dare inizio a tale attività e stabilire una serie di rapporti che possano innescare un circuito e garantire la continuità delle iniziative, si chiederà ad alcuni artisti, tra i più significativi del panorama internazionale, di realizzare un'opera in omaggio a Mimmo ROTELLA per donarla alla Fondazione, accrescendo così la Collezione permanente.

8. Istituzione di Borse di Studio e di Corsi di Formazione Integrata Superiore nelle discipline connesse alle attività della Fondazione, con particolare riguardo a giovani e artisti provenienti da tutti i Paesi.

9. Organizzazione di convegni annuali sulle problematiche inerenti all'arte contemporanea e sulla gestione dei beni culturali.

10. La tutela e la valorizzazione dei diritti donati alla Fondazione dal Fondatore Mimmo Rotella con atto pubblico del Notaio F. Gasparro di Milano, Rep. n. 20610/9000, in data 13 dicembre 2005.

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento del-

le finalità istituzionali.

La Fondazione può inoltre svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge, ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi la Fondazione può, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in affitto beni immobili, fare contratti e/o accordi con altri soggetti privati e pubblici.

La Fondazione inoltre può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 5 – Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dalle opere di Mimmo ROTELLA e dal conferimento in denaro dallo stesso effettuato;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici e/o privati;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e/o privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

La Fondazione potrà procedere all'alienazione di beni facenti parte del patrimonio solo al fine di sostenere le spese di funzionamento dell'attività istituzionale fatta eccezione per quelle opere che saranno dichiarate inalienabili dal competente Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo e, comunque, nel limite massimo del 40% (*quaranta per cento*) del patrimonio.

Art. 6 – Esercizio finanziario e Bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla modulistica ed ai principi contabili di riferimento, è formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Ente, e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al superamento di determinati limiti, l'Ente deve depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e pubblicare nel proprio si-

to internet, anche il Bilancio sociale. Ove, al contrario, i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate, risultino inferiori ai limiti identificati dalla normativa di riferimento, , il bilancio può essere redatto nella forma del Rendiconto finanziario per cassa.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella Relazione di missione o in una annotazione in calce al Rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, a cui viene allegato il programma di lavoro.

Entro il 31 marzo successivo redige il Rendiconto di quello decorso, da sottoporre all'Organo di controllo che esprime le proprie osservazioni in una relazione.

Entro il 30 aprile successivo approva il Bilancio d'esercizio, unitamente alla relazione illustrativa ed alla relazione dell'Organo di Controllo, che devono restare depositati presso la sede della Fondazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Il Bilancio, il Bilancio sociale ed il Rendiconto di cassa devono essere redatti in conformità alla normativa ed ai principi contabili di riferimento.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori agli importi previsti per legge, l'Ente deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 - Criteri di gestione

Le attività della Fondazione sono svolte in conformità agli scopi istituzionali con criteri di efficienza nella utilizzazione delle risorse e di efficacia negli interventi.

Le attività della Fondazione sono improntate alla massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che ad essa contribuiscono e di tutti i cittadini.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità artistiche e culturali, con modalità idonee a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 8 – Organi della Fondazione

Organi della fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Vice Presidente Vicario
- il Direttore Generale, se nominato;
- il Collegio dei Consiglieri scientifici;
- l'Assemblea dei Soci Benemeriti;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Unico, se nominato.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Consiglieri Scientifici.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e presiede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, adotta in caso di urgenza ogni procedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del consiglio di amministrazione.

Art. 10 - Il Vice Presidente Vicario

Al Vice Presidente vicario sono conferiti tutti i poteri spettanti al Presidente, compresa la legale rappresentanza della Fondazione.

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque membri a vita ed eventualmente, su decisione assunta dai Consiglieri a vita, su proposta del Presidente, fino ad ulteriori tre membri elettivi.

I cinque membri a vita del Consiglio di Amministrazione risultano regolarmente nominati nelle persone di signori:

CANAL Nicola, nato a Pordenone il giorno 1° agosto 1960, C.F.: CNL NCL 60M01 G888G - Presidente;

ROTELLA Aghnessa, nata a Milano il 5 settembre 1993, C.F.: RTL GNS 93P45 F205M - Consigliere;

NUCIFORO Mario, nato a Caulonia il 23 giugno 1960, C.F.: NCF MRA 60H23 C285U - Vice Presidente Vicario;

AGAROUNOVA Inna, nata a Sumy (ex Unione Sovietica ora Ucraina) il 21 giugno 1964, C.F.: GRN NNI 64H61 Z135U - Consigliere;

MOSTACCIOLI Raffaele, nato a Salerno il 15 aprile 1952, C.F.: MST RFL 52D15 H703C - Consigliere.

Per perpetuare l'intendimento del fondatore, i membri a vita del Consiglio di amministrazione hanno il potere di nominare i loro sostituti, scelti tra i parenti entro il terzo grado i quali subentreranno nella carica entro 30 giorni dalle dimissioni, dal permanente impedimento o decesso.

Nel caso di mancanza di parenti entro il terzo grado il sostituto dovrà essere scelto fra persone esperte e qualificate in materia artistica.

Qualora qualcuno dei membri a vita non provveda alla nomina del proprio sostituto, o la carica non venga accettata, alla sostituzione provvederanno i restanti membri a vita.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati a vita, procedono all'eventuale nomina dei tre componenti elettivi del Consiglio stesso, a norma del precedente primo comma.

Art. 11 - Membri del Consiglio di amministrazione

I membri del Consiglio di amministrazione, eccettuati quelli nominati a vita, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

A favore dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilita la corresponsione di una medaglia di presenza, il cui importo sarà deliberato annualmente, nella prima seduta, dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione hanno inoltre diritto al rimborso delle spese ove abbiano la residenza fuori dal Comune ove si svolge la riunione del Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione investiti di speciali incarichi (ad esempio la carica di Direttore Generale o incarichi di natura professionale) potranno essere retribuiti nella misura che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente all'attività svolta, nei limiti di legge.

Art. 12 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al consiglio di amministrazione spetta:

- l'amministrazione straordinaria della fondazione;
- di nominare, in caso di decesso o dimissioni dell'attuale Presidente, il nuovo Presidente nonché eventuali Vice Presidenti Vicari, il Direttore Generale, il revisore unico, i membri del Collegio dei Consiglieri Scientifici;
- di approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
- di curare la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della fondazione;
- di approvare eventuali regolamenti interni;
- di approvare le modifiche statutarie.

Il Consiglio di amministrazione potrà delegare alcune delle sue funzioni ad uno o più Consiglieri.

Art. 13 - Operatività del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione, convocato dal Presidente con telegramma o a mezzo pec trasmessi entrambi almeno tre giorni prima e con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno metà dei consiglieri. Nell'avviso di convocazione viene indicato il giorno e l'ora di una prima e di una seconda eventuale convocazione. La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima. La prima convocazione è valida se sono presenti la metà più uno dei componenti. La seconda convocazione qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, senza giustificato e comprovato motivo, può essere causa di decadenza dalla carica, accertata e dichiarata dal Consiglio, il quale provvederà alla sostituzione del Consigliere.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per

audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina.

Art. 14 – Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi componenti, che stabilisce la natura e durata dell'incarico.

Il Direttore Generale è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione,
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, qualora non ne faccia parte, non ha diritto di voto.

Art. 15 - Il Collegio dei Consiglieri Scientifici

E' un Organo nominato dal Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente Vicario. Il Collegio dei Consiglieri Scientifici è composto da tre a cinque membri, dei quali uno è indicato dall'Assessore alla Cultura della Regione Calabria e gli altri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancata nomina entro trenta giorni dalla richiesta all'Assessore Regionale alla Cultura della Regione Calabria, provvede il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

I componenti stessi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Consiglieri Scientifici ha il compito di elaborare e proporre al Consiglio di Amministrazione i programmi delle attività di istruzione, formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale, nonché l'indirizzo artistico-culturale della Fondazione. Inoltre seleziona le eventuali donazioni di natura artistico-culturale che perverranno alla Fondazione.

Propone al Consiglio di Amministrazione le iniziative artistiche promozionali che ritiene opportune.

Nomina i componenti della Commissione aggiudicatrice delle borse di stu-

dio e la presiede nella persona di uno dei suoi componenti. Il Collegio dei Consiglieri Scientifici si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato ogniqualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Collegio stesso.

In caso non sia nominato il Collegio dei Consiglieri Scientifici tutti i compiti previsti dallo statuto sono svolti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Soci Benemeriti

Sono definiti Soci Benemeriti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione e risultanti da apposito Albo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento.

Possono ottenere la qualifica di Soci Benemeriti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile eventuale suddivisione e raggruppamento dei Soci Benemeriti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Socio Benemerito dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero in ossequio a quanto diversamente disciplinato dal Regolamento. I Soci Benemeriti debbono presentare domanda scritta.

I Soci Benemeriti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

L'assemblea dei Soci Benemeriti è composta da tutti i coloro che, in ossequio ai regolamenti emanati in oggetto, hanno aderito alla fondazione e risultano iscritti in apposito Albo.

L'Organo ha la possibilità di esprimere pareri non vincolanti su specifiche sottoposte a cura dell'Organo Amministrativo in considerazioni di particolari iniziative, progetti o aspetti peculiari della vita dell'Ente. Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza semplice l'esclusione di Soci Benemeriti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della Fondazione; c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Soci Benemeriti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 17 - Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Art. 18 - Libri della Fondazione

L'Ente deve tenere i seguenti libri:

- Albo dei Soci Benemeriti;
- Libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci Benemeriti, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Consiglieri scientifici, se adottato;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tali libri, prima di essere utilizzati saranno vidimati.

Art. 19 – L'Organo di controllo

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale.

L'organo di Controllo, se collegiale, si compone di tre membri effettivi e devono inoltre essere nominati due membri supplenti.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e, più precisamente, fino alla approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, articolo 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo:

- esercita, inoltre, i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti per l'organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche.;
- esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, a corredo del bilancio d'esercizio, e trascritta nell'apposito registro vidimato;

- si riunisce trimestralmente e di dette riunioni redige apposito verbale. Le riunioni si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio di amministrazione;

- percepisce un compenso per il proprio operato, determinato Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e nell'ambito e nei limiti del budget di spesa annualmente approvato, proporzionalmente all'attività svolta, nei limiti di legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Resta salva la facoltà e la possibilità per la Fondazione, nel caso di adozione di modello organizzativo, di eleggere un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 231/01.

Art. 20 – Revisore

Al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge e salvo che tale funzione non sia esercitata dall'Organo di controllo, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 21 – Clausola arbitrale

Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da tre arbitri, nominati in conformità a tale Regolamento. Gli arbitri procederanno in via rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

Art. 22 - Scioglimento

Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei consiglieri, che provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto, con deliberazione dello stesso Organo amministrativo, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, assunto il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 23 - Clausola Finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni e del Codice Civile in quanto compatibili. La denominazione "ente del terzo settore" e dell'acronimo "Ets" acquisterà efficacia automaticamente e solo successivamente come effetto dell'iscrizione della fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore previsto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifi-

che ed integrazioni e solo successivamente tale denominazione sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico e potrà essere inserito nella denominazione sociale.

F.to Nicola Canal

" Paolo Talice

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE REDATTO
SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22, COMMI 1 E 3 DEL
D.LGS82/2005.

TREVISO LI, 15 MARZO 2023.